



*Consiglio Provinciale  
dei  
Consulenti del Lavoro  
di Napoli*

*A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI*

*Dentro la Notizia*

**47/2012**  
**LUGLIO/1/2012 (\*)**  
*3 Luglio 2012*

***SUI BENI CONCESSI IN USO AI SOCI E  
AI FAMILIARI L'AGENZIA DELLE  
ENTRATE, CON LA CIRCOLARE N.  
24/E DEL 15 GIUGNO 2012, ANTICIPA  
LA TASSAZIONE PREVISTA E DETTA  
LE REGOLE PER LA  
DETERMINAZIONE DEGLI ACCONTI  
DI IMPOSTA GIA' IN UNICO 2012.***

**Il D.L. 138/2011**, art. 2, commi da 36-*terdecies* a 36-*duodevicies*, convertito dalla **legge 14 settembre 2011, n. 148**, ha introdotto alcune **importanti novità per le società e le imprese che concedono in**

**godimento ai propri soci e ai loro familiari beni dell'impresa a un corrispettivo inferiore al valore di mercato.**

In particolare, è stato previsto, in attuazione della disposizione, **l'obbligo di comunicare i dati** relativi ai beni di impresa concessi in godimento ai soci e familiari (*id*: autovetture, altri veicoli, unità da diporto, aeromobili e immobili), **nonché ogni finanziamento e capitalizzazione** effettuato a favore della società, stabilendo, come **termine ultimo per l'adempimento, il 31 Marzo** dell'anno successivo a quello in cui il bene era stato messo a disposizione del socio.

Il primo termine di scadenza era perciò fissato al **31 Marzo 2012**.

**Con provvedimento direttoriale** del 13 Marzo u.s., in considerazione delle particolari difficoltà attuative e della assoluta novità, **è stato spostato l'originario termine di scadenza al prossimo 15 Ottobre 2012**.

In particolare, le suddette disposizioni riguardano **le ipotesi** in cui **i beni relativi all'impresa vengano concessi in godimento a condizioni più favorevoli** rispetto a quelle che caratterizzano il mercato, vale a dire, **senza corrispettivo** o con un **corrispettivo inferiore** a quello che sarebbe ritraibile secondo una libera contrattazione tra parti contrapposte e consapevoli.

**In tal caso**, il legislatore ha disciplinato **fiscalmente** la fattispecie prevedendo **la tassazione di un reddito diverso** determinato confrontando **il minor corrispettivo** (eventualmente pattuito) e il valore di mercato del diritto di godimento; **per il soggetto concedente i beni in godimento è prevista invece l'indeducibilità dei relativi costi sostenuti**.

Orbene, con **la Circolare n.24/E del 15 Giugno 2012**, l'Agenzia delle Entrate fa il punto sulle modalità applicative della norma e dopo aver chiarito

gli ambiti soggettivi e oggettivi del D.L. 138/2011 **focalizza l'attenzione sulla determinazione del reddito** scaturente dalle nuove disposizioni.

Invero, la fattispecie ha modificato l'articolo 67, comma 1, del TUIR, prevedendo, attraverso la lettera *h-ter*), una **nuova fattispecie di reddito diverso** costituita dalla "*differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni dell'impresa a soci o familiari dell'imprenditore*".

La Circolare chiarisce altresì che **per individuare il valore normale** del diritto di godimento di un bene dell'impresa dato in uso, da confrontare con il corrispettivo pattuito per il godimento dello stesso, **occorre far riferimento a criteri oggettivi rappresentati:**

- **da specifici provvedimenti**, per i beni i cui prezzi sono soggetti ad una disciplina legale;
- **dal prezzo normalmente praticato dal fornitore** o, in mancanza, da quello desunto dai **tariffari** redatti da organismi istituzionali, Enti di Ricerca, Società Immobiliari di grandi dimensioni, Istituti Bancari, ecc., sulla base di esperienze di mercato di cui sono in possesso per l'attività che loro stessi svolgono, per i beni forniti in condizioni di libero mercato.

Con particolare riferimento ai **beni per i quali non sia possibile utilizzare i suddetti criteri, si ritiene che il valore di mercato da confrontare con il corrispettivo pattuito possa risultare da apposita perizia** che descriva in maniera esaustiva il bene oggetto del diritto di godimento motivando il valore attribuito al diritto stesso.

La norma si applica sia nel caso in cui il bene venga concesso in godimento per l'intero anno, sia quando venga concesso in godimento solo per una frazione dell'anno.

Il reddito diverso in parola, **a differenza delle altre tipologie di reddito previste dall'articolo 67 del TUIR, che rilevano in base al principio di cassa, si considera conseguito alla data di maturazione.**

Al punto 4 della Circolare viene altresì **ribadito il principio di indeducibilità "in ogni caso", in capo all'impresa commerciale concedente, di tutti i costi relativi ai beni concessi in godimento.** Per l'impresa saranno indeducibili non solo i costi sostenuti per l'acquisto dei beni concessi in godimento, ma anche le eventuali altre spese e componenti negative relative agli stessi beni quali, ad esempio, le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, le spese di gestione e tutte le altre spese ad essi relative.

La Circolare, infine chiarisce che **"le disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto"**.

**Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui ai commi da 36-terdecies a 36 septiesdecies"**.

Pertanto, essendo entrata in vigore la legge di conversione in data 18 settembre 2011, **le disposizioni contenute nei commi in esame si applicano, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, a decorrere dal periodo d'imposta 2012.**

Più precisamente, il soggetto che adotta il metodo storico, calcola **gli acconti dovuti per l'imposta relativa al 2012,** rideterminando la base imponibile del periodo d'imposta 2011 **tenendo conto delle nuove disposizioni** contenute nel più volte citato articolo 2, commi da 36 *terdecies* a 36 *septiesdecies*.

Va da sé che gli acconti determinati con il c.d. metodo previsionale sono naturalmente influenzati dalle predette norme applicabili **dal periodo di imposta 2012.**

Tenuto conto delle novità introdotte e delle obiettive condizioni di incertezza circa l'applicazione della disciplina dei beni in godimento, la Circolare **precisa che il contribuente che non ha applicato correttamente le disposizioni in esame in sede di determinazione del primo acconto, potrà sanare l'eventuale omesso versamento in sede di secondo acconto,** senza l'applicazione delle sanzioni per ritardato pagamento e maggiorato degli interessi nella misura del 4 per cento annuo (D.M. 21 maggio 2009) prevista per i pagamenti rateali di cui all'articolo 20 del decreto legislativo, 9 luglio 1997, n. 241.

Vi invitiamo perciò a **monitorare le situazioni che possono ricadere nelle fattispecie** *ut supra* enunciate, al fine di non incorrere in eventuali comportamenti difformi da quelli previsti dalla norma. Le **Direzioni Regionali,** infatti, **vigileranno affinché le istruzioni fornite con la presente circolare vengano puntualmente osservate** dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.

**Ad maiora**

*IL PRESIDENTE*  
*Edmondo Duraccio*

**(\*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori**

**ED/FC/PDN**